

Causa n.

R.G.

Il Giudice

Sciogliendo la riserva assunta in data 18.12.2008

Ritenuta radicalmente irrituale la citazione diretta dei figli della coppia essendo il processo di separazione e divorzio a parti ed oggetto obbligati con conseguente legittimazione a parteciparvi dei soli coniugi, nè introducendo il nuovo art. 155 quinquies c.c. un litisconsorzio necessario con i figli aventi diritto al mantenimento ma, semplicemente, una nuova modalità attuativa dell'obbligo di contribuzione in favore direttamente del titolare del diritto (tant'è che nel dare i provvedimenti provvisori ed urgenti il Presidente ha semplicemente stabilito il versamento diretto in favore delle figlie del contributo per il loro mantenimento);

in ogni caso ritenuto che, sull'assunto del litisconsorzio necessario, dovesse richiedersi al G.I. della causa ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio e non, come fatto, citarsi direttamente i pretesi litisconsorti necessari, nè la riduzione dei termini a comparire concessa dal Presidente del tribunale ex art. 168 bis c.p.c. (tra l'altro già ridotti alla metà ex art. 709/2° co. c.p.c. come novellato dal d.l. 35/2005 mod. l. n. 80/2005 nel decreto presidenziale di fissazione di udienza innanzi al G.I.) consiste in ordine ex art. 102 o 107 c.p.c.;

peraltro considerato che la irrituale citazione di **TIZIA** e **CAIA** ha messo queste ultime nella condizione di doversi costituire per contrastarla, sicchè la relativa questione sarà compiutamente trattata con la decisione di merito e, segnatamente, in punto a statuizione sulle spese ex art. 91 e ss. c.p.c.;

ritenuto che non ricorre alcun altro procedimento rispetto al quale chiedere la riunione ex art. 274 c.p.c.;

ritenuto che, per le ragioni sopra spiegate (e cioè assenza della qualità di parte processuale delle figlie della coppia nel procedimento di separazione) non ricorrono neppure i presupposti per autorizzare ex art. 269 c.p.c. l'attore alla chiamata in causa di **TIZIA** e **CAIA**;

quanto alla richiesta modifica dei provvedimenti presidenziali in punto ad assegnazione della casa coniugale, ritenuto che allo stato le figlie sono tornate a vivere con la madre presso la casa già coniugale e pertanto sussistono, invece, tutti i presupposti per la conferma dell'assegnazione;

ritenuto che neppure emergono nuovi dati di giudizio relativamente alla richiesta modifica del provvedimento presidenziale relativamente alla richiesta di contributo di mantenimento in favore della moglie, anche considerando che la **YY** gode del beneficio dell'assegnazione della casa coniugale di comproprietà di entrambi;

ritenuto invece che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare o all'aspetto abitativo, ma estese all'ambito scolastico, sportivo, sanitario e sociale, la statuizione presidenziale va integrata ponendosi a carico di entrambi i genitori il dovere di contribuire in pari misura alle spese straordinarie di carattere

scolastico, medico-sanitario e sportivo, con conseguente onere per ciascuno di rimborsare l'altro il 50% delle spese di tal fatta eventualmente sostenute nell'interesse delle figlie;

P.Q.M.

DICHIARA irrituale la citazione diretta di TIZIA e CAIA ;
RIGETTA ogni altra istanza processuale;

DISPONE la integrazione dei provvedimenti presidenziali ponendo a carico di ciascuna parte il rimborso in favore dell'altra del 50% delle spese straordinarie di carattere scolastico, medico-sanitario e sportivo sostenute nell'interesse delle figlie, previa esibizione di idonea documentazione relativa all'esborso;

RINVIA all'udienza del ore 10.30 per la decisione sulle richieste istruttorie assegnando alle parti i seguenti termini perentori:

30 giorni da oggi per la precisazione o modifica delle domande eccezioni e conclusioni già svolte, ulteriori 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e ulteriori 20 giorni per l'indicazione di prova contraria.

Si comunichi.

Ravenna, 18.12.2008



24 DEC. 2008